



**Anno scolastico 2022/2023**



**Si nfo  
di ocenti  
Venezia**

# GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA

## Contatti:

e-mail: [info@gildavenezia.it](mailto:info@gildavenezia.it),  
pec [gildavenezia@pec.gildavenezia.it](mailto:gildavenezia@pec.gildavenezia.it)  
sito web: <http://www.gildavenezia.it>

## Sedi:

sede di VENEZIA: Cannaregio 472, 30121 Venezia

sede di MESTRE: via Fucini14, 30170 Mestre

sede di CHIOGGIA: c/o Enasc, Fd.ta Canal Lombardo 1419


sede di S.DONA' c/o Studio EffePi, Corso S.Trentin 108  
TEL.

tel. 0415243754, cell. 3881638560, 3296450329

Consulenza orari e appuntamenti:

La consulenza è organizzata su appuntamento tramite sito

[www.gildavenezia.it](http://www.gildavenezia.it)



**info  
docenti**

***[www.infodocenti.it](http://www.infodocenti.it)***

***[redazione@infodocenti.it](mailto:redazione@infodocenti.it)***

**Anno scolastico 2022/2023**  
**Quali sono le informazioni indispensabili**  
**che gli insegnanti**  
**devono conoscere per affrontare l'a.s. 2022/2023**

La Gilda degli Insegnanti propone questo strumento per affrontare i nodi confusi delle troppe riforme e dei tanti provvedimenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni il lavoro degli insegnanti e la funzione della scuola pubblica nel nostro Paese.

**Questo fascicolo** intende essere **un insieme di suggerimenti e consigli** per i comportamenti da tenere dopo la fase dell'emergenza Covid-19, fase segnata da continue incursioni nell'ambito della libertà di insegnamento e delle norme stabilite dal vigente CCNL. Purtroppo, non è certo sicuro che l'emergenza sia finita e la sensazione è che la scuola e gli insegnanti si dovranno fare ancora carico di tutte le contraddizioni che nelle fasi emergenziali vengono scaricate sui docenti e sul loro lavoro.

**Bisogna aggiungere che nei prossimi mesi si dovrà discutere il "nuovo" CCNL 2019/2021** e per questo alcune norme potranno cambiare, speriamo non in peggio.

- ▶ **Il diritto all'istruzione necessita della libertà d'insegnamento.** Anche nei periodi di emergenza e di crisi deve essere garantita la più ampia libertà d'esercizio possibile. Dal punto di vista delle fonti del Diritto è importante che le eventuali limitazioni siano imposte dalla legge o da una fonte equiparata (decreto legge o decreto legislativo) e non da atti amministrativi, come i decreti ministeriali (o peggio le circolari dirigenziali).
- ▶ **L'articolo 39 della Costituzione sui sindacati** ha la funzione di garantire ai lavoratori in Italia la libertà di organizzazione sul luogo di lavoro, di associazione sindacale e di esercitare il potere contrattuale che esiste solo se è collettivo.
- ▶ **Gli obblighi di servizio dei docenti sono ancora normati dal CCNL 2016/2018** e non dalle leggi. L'orario cattedra viene calendarizzato e il docente è obbligato a rispettarlo solo quando vi sia attività didattica ordinaria.
- ▶ **Il Collegio dei Docenti rimane il solo luogo in cui si può deliberare sulla Didattica** (Testo Unico d.lgs. 297/1994, ancora vigente).

## **LA GILDA, LA FGU: LA SCUOLA E NOI DAL 1988 AD OGGI**

Da alcuni anni a questa parte, come tutti gli insegnanti ben sanno, la scuola italiana sta vivendo e subendo situazioni molto più critiche e pericolose di quanto sia successo in passato.

Le numerose riforme che si sono susseguite ad ogni cambio di governo (Berlinguer, Gelmini, Renzi, con la legge 107/2015, e da ultimo quelle del ministro Bianchi) hanno modificato la fisionomia istituzionale della scuola italiana, così come era prevista dalla Costituzione, **trasformandola sempre di più in un'azienda sotto il comando del Dirigente scolastico a cui sono stati assegnati amplissimi poteri.**

L'irrompere della pandemia da Covid-19 e il conseguente stato di emergenza ha legittimato l'introduzione forzosa della DaD (Didattica a Distanza) e della DDI (Didattica Digitale Integrata) con il rischio che diventino opzioni di modalità di insegnamento ordinario. Ciò ha provocato una mutazione e uno sconvolgimento radicale delle modalità di insegnamento consolidate e rispondenti al dettato costituzionale. Come tutti hanno potuto constatare, nonostante il grande impegno degli insegnanti, **la gestione della didattica dell'emergenza e della post emergenza è stata condotta dal Ministero all'insegna della confusione, del velleitarismo e del dilettantismo.** In questo stato di cose i docenti continuano a subire conseguenze estenuanti, burocratiche e umilianti che impegnano la maggior parte del viver loro.

La battaglia contro la legge 107/2015, che ha visto tra i principali protagonisti la Gilda degli Insegnanti, ha ottenuto risultati importanti.

1. **Il fondo per la valorizzazione dei docenti (ex bonus-merito)** è ora calcolato sull'intero organico, inclusi i docenti a tempo determinato e **le somme non sono più assegnate dal Dirigente con criteri discrezionali**, ma contrattate dalle Rsu di ogni

scuola. Rimane la contrarietà della Gilda degli Insegnanti alla sua distribuzione anche al personale non-docente, essendo le risorse inizialmente destinate totalmente agli insegnanti.

2. È stata **disapplicata la chiamata diretta dei docenti trasferiti sugli ambiti territoriali**. Le sedi ai docenti sono assegnate mediante graduatoria utilizzando i punteggi delle domande di trasferimento.

Piccoli passi ma significativi. Si attendevano altre decisioni che rendessero operative le tante promesse elettorali, ma l'emergenza sanitaria e quindi sociale e politica, accentuata dalla guerra in Ucraina e dagli effetti del cambiamento climatico, ha bloccato ogni intervento migliorativo.

**La Gilda degli Insegnanti si è sempre battuta e continuerà a battersi per la scuola della Costituzione**, al fianco della maggioranza dei docenti italiani e di tutte le Organizzazioni sindacali che intendono uscire dalle logiche autoreferenziali, le quali non hanno permesso il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione della categoria, in primis la questione stipendiale **cioè stipendi adeguati alla professione docente**.

**La Gilda degli Insegnanti, tuttora la più grande Associazione professionale dei docenti italiani con fini anche sindacali**, ha confermato la sua storia e la sua politica sempre dalla parte della scuola della Costituzione e dei docenti fin dal lontano 1988 in concomitanza con il grande movimento di protesta di insegnanti italiani, decisi a manifestare e a scioperare per ottenere stipendi più dignitosi. Proprio grazie a questa reazione eccezionale che metteva in discussione le logiche del sindacato tradizionale fu stipulato l'ultimo contratto positivo per la categoria.

**In seguito, e solo per informazione storica, la Gilda degli Insegnanti può vantare tante battaglie vinte.**

Ad esempio:

- ▶ il **recupero degli scatti di anzianità relativi agli anni 2010, 2011 e 2012**;
- ▶ la sentenza della Corte di Giustizia Europea, su istanza proprio della Gilda degli Insegnanti, che stabilisce **l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato** (limite dei 36 mesi);
- ▶ il **blocco del tentativo di aumentare l'orario di lavoro** all'epoca del ministro Profumo;
- ▶ **l'eliminazione dell'obbligatorietà della formazione** anche al di là dell'orario di lavoro proposta dal governo nell'ultima contrattazione per il CCNL;
- ▶ il **rifiuto dei recuperi orari** proposti dal Ministero dell'Istruzione in caso di riduzione a causa della pandemia.

Tutti successi significativi che hanno permesso una **forte crescita della Gilda degli Insegnanti** con un incremento degli iscritti e una presenza radicata nelle scuole con le RSU.

La Gilda degli Insegnanti si sempre differenziata da forme di protesta, ancora oggi presenti, caratterizzate da un ribellismo pregiudiziale e da una sterile critica ideologica. La Gilda degli Insegnanti intende la **battaglia sindacale** non come inseguimento delle tante istanze micro corporative, ma come **progetto di difesa della professione e della Scuola della Repubblica**.

La sua critica si è sempre indirizzata nel merito delle questioni, analizzate dal punto di vista delle ricadute sulla funzione istituzionale della scuola e mai da quello ideologico che distingue le parti politiche in amiche e nemiche. Le riforme peggiori della scuola sono passate con il consenso trasversale di molte forze politiche apparentemente nemiche.

## La GILDA degli INSEGNANTI: I PUNTI DI RIFERIMENTO

Il punto di riferimento fondamentale della Gilda degli Insegnanti è la **Costituzione italiana**, secondo cui la Scuola ha la funzione istituzionale (una sorta di mandato sociale) di formare le nuove generazioni. Non è un caso che lo stato giuridico dei docenti sia così concepito: la **“funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”**. [d.lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 (Parte III, titolo I, Capo I)].

Per questo, la Gilda degli Insegnanti ha da sempre rivendicato **la creazione di una specifica area di contrattazione per i docenti, separata dagli ATA. Per noi la scuola statale è, e deve restare, una Istituzione della Repubblica, fuori dalle logiche del “mercato”**.

### La GILDA degli INSEGNANTI SI BATTE PER:

- ◆ **la valorizzazione sociale, professionale ed economica della professione docente**; a fronte dell’aumento dei carichi di lavoro e della complessità dei compiti che vengono sempre più imposti ai docenti, **è inaccettabile continuare a percepire uno stipendio tra i più bassi d’Europa**;
- ◆ la creazione di un’area di contrattazione specifica per i docenti con il superamento delle attuali RSU per cui i problemi dei docenti vengono assimilati a quelli degli ATA;
- ◆ **la valorizzazione del lavoro in classe dei docenti** evitando che i **pericolosi discorsi sul “merito”, i “bonus”** e il Fondo d’istituto premino chi fa altro dall’insegnamento;
- ◆ la stabilizzazione degli organici delle scuole con la creazione di un vero organico funzionale di Istituto che consenta di rafforzare l’offerta formativa con risorse adeguate;
- ◆ **la stabilizzazione del “preariato storico”** con l’avvio di modelli di formazione e reclutamento dei docenti seri, trasparenti e pubblici, uscendo dalle logiche per le quali il mestiere di insegnante è solo un **“posto di lavoro”**, malpagato, ma **“sicuro”**;
- ◆ **la libertà di insegnamento** contro le logiche impiegate e burocratiche, contro scelte pedagogiche, culturali e didattiche imposte dall’alto.

**Aderire alla Gilda, quindi, significa non solo iscriversi ad un sindacato che offre ottimamente i tradizionali servizi, ma anche qualcosa di diverso. Si tratta di rafforzare un’Associazione che ha statutariamente la finalità di valorizzare e salvaguardare la professione docente.**

Gilda degli Insegnanti provinciale **offre, nel settore dei servizi, ai suoi iscritti:**

- ◆ **assistenza, consulenza e rappresentanza specialistica** (ad es. controllo cedolino stipendiale, ricostruzione della carriera, pratiche pensionistiche e buonuscita, pratiche per l’indennità di disoccupazione, ecc.) presso le sedi provinciali e on-line tramite posta elettronica o chat;
- ◆ **assistenza nella stesura di ricorsi** e nelle procedure di conciliazione o arbitrato nelle vertenze che possono insorgere con l’Amministrazione Scolastica;
- ◆ informazioni su tutti i temi inerenti la normativa scolastica e contrattuale (permessi, ferie, maternità, part-time, ecc.);
- ◆ **assistenza nella compilazione delle domande** di mobilità (trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni), di inserimento e aggiornamento delle graduatorie;



- **invio di newsletter di comunicazione**, anche tramite whatsapp, sulle notizie e scadenze più importanti;
- **abbonamento a Professione Docente**, periodico dell'associazione, spedito bimensilmente ad ogni iscritto;
- accesso a ricerche e documentazioni specifiche sulla professionalità docente;
- **iniziative di formazione e aggiornamento professionale;**
- **agenda annuale dell'Insegnante Gilda;**
- **assicurazione professionale** per la responsabilità civile dei docenti e per l'infortunistica.

## **ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

Gli ultimi tre anni scolastici saranno ricordati come i più illicifiddalla enfidella seconda guerra mondiale. L'emergenza COVID ha costretto i governi Conte 2 e Draghi ad intervenire in più occasioni con provvedimenti drastici di chiusura delle scuole (non delle attività didattiche) o di imposizione di soluzioni basate sull'introduzione della Didattica a Distanza (DaD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI).

L'anno scolastico 2022/2023 rischia di essere ancora segnato dagli effetti della pandemia nelle varianti del virus originario, ai quali aggiungere la grave crisi creata dalla guerra in Ucraina che sta destabilizzando molti settori dell'economia mondiale. Gli effetti positivi delle vaccinazioni sembrano ancora itneicifusniper estirpare nel breve-medio periodo il virus Covid-19 e le sue pericolose varianti.

La scuola rischia di pagare ancora un prezzo alto a fronte dell'incapacità di Governo e Regioni di affrontare i due problemi strutturali che possono eraiciniil corretto inizio dell'anno scolastico: l'eccessivo numero di allievi per classe presente in molte aree cittadine e metropolitane e la carenza di trasporti pubblici adeguati.

**Per questo è fondamentale che i docenti siano consapevoli dei diritti che non si possono calpestare in nome di qualsiasi "emergenza", anche le più gravi.** Ciò varrà ancora di più dopo l'approvazione della legge 79/2022 e del **dl 155/2022 (Aiuti-bis)** che introduce la valutazione individuale dei docenti, il "docente esperto" e i percorsi premiali legati alla formazione imposta dal ministero.

## **DALLA BUONA SCUOLA ALLA SCUOLA DEL COVID-19 (e del post COVID-19)**

Sono passati sette anni dalla pessima legge 107/2015, nota come la buona scuola. Il lavoro di contrasto svolto in questi anni dalla Gilda degli Insegnanti, insieme alle altre Organizzazioni sindacali rappresentative, è riuscito a smontare parzialmente i punti più pericolosi di questa legge.

Purtroppo, l'ultimo **CCNL 2016/2018**, che non modifica di fatto la parte normativa dei precedenti CCNL, si è limitato a riconoscere  **aumenti stipendiali del tutto insufficienti** dopo otto anni di blocco dei contratti.

L'anno scolastico 2022/2023, quindi, ripresenta tutte le contraddizioni e le difficoltà che caratterizzano la funzione e il ruolo degli insegnanti nella scuola pubblica statale italiana.

Questa situazione endemica è stata aggravata dalla crisi Covid-19. I travagliati cambi di governo, dopo le elezioni del 4 marzo 2018, hanno inciso solo per alcuni piccoli segnali di discontinuità dalla "Buona Scuola" e dalle precedenti riforme, come già evidenziato sopra.

- 1.** Il fondo per la valorizzazione dei docenti (ex bonus-merito) non è più nella disponibilità discrezionale del Dirigente scolastico, ma deve essere contrattato con le rsu. Purtroppo La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che le somme del "bonus merito" possano essere utilizzate in contrattazione di Istituto anche per il personale ATA. **La Gilda degli Insegnanti, sola tra tutti i sindacati, non ha firmato il**

**contratto integrativo sul FMOF che ha sancito questa ingiustizia, un vero e proprio schiaffo ai docenti.**

- 2.** Anche per l'a.s. 2022/2023 è stata disapplicata la chiamata diretta dei docenti trasferiti sugli ambiti territoriali, tornando alla **scelta dei docenti su graduatoria con titolarità su scuola.**

**Naturalmente, alla Gilda degli Insegnanti non bastano questi pur positivi segnali. Riteniamo infatti che debbano essere profondamente modificati o aboliti alcuni istituti (tra questi molti sono a rischio di incostituzionalità) come:**

- ◆ **la chiamata diretta dei docenti** da parte dei Dirigenti, così come ancora formalmente prevista dalla legge 107/2015, decisamente lesiva della libertà di insegnamento perché pone il docente in uno status totalmente subordinato alla dirigenza scolastica;
- ◆ **l'organico dell'autonomia** con la fusione dei posti in organico con quelli di potenziamento senza una chiara organizzazione delle competenze e dei bisogni reali delle scuole e che rischia di introdurre una pericolosa flessibilizzazione dell'orario e delle funzioni;
- ◆ **gli ambiti territoriali**, ancora previsti dalla legge 107, che possono essere riproposti con una frammentazione territoriale lesiva della mobilità dei docenti;
- ◆ **il comitato di valutazione "allargato"** a genitori, studenti e rappresentanti esterni che non ha più ragione di esistere dopo la scomparsa di fatto del "bonus-merito" per i docenti;
- ◆ **la demagogia della Card per i docenti**, di utilizzo farraginoso, complicato e poco utile all'aggiornamento professionale, demagogia che è stata utilizzata nel periodo della DaD per legittimare l'assenza di finanziamenti per i device e gli strumenti di lavoro professionale dei docenti. Facciamo notare che la Card sarà progressivamente ridotta dal 2024;
- ◆ **l'alternanza scuola/lavoro**, diventata ora "percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" - PCTO, spesso inutile perdita di ore curricolari a favore di attività casuali e non formative con particolare riferimento al settore liceale;
- ◆ **il sistema relativo alle sanzioni disciplinari**, rafforzato dal d.lgs. 150/2009, che affida ai dirigenti scolastici e all'amministrazione ampi poteri discrezionali che sono utilizzati spesso per limitare l'autonomia e la libertà di insegnamento dei docenti;
- ◆ **l'impianto dell'autonomia scolastica** che fino dalla sua approvazione ha dimostrato di non funzionare, anzi di contribuire a peggiorare la qualità dell'insegnamento.

In attesa che almeno su tali temi ci sia un vero intervento riformatore, bisogna rafforzare molte cose: prima di tutto **la vigilanza nelle scuole, affinché i già troppi poteri concessi alla dirigenza scolastica non diventino licenza** (vigilanza affidata ai tanti docenti scontenti che non devono stancarsi di controllare e chiedere ragione di ogni abuso); poi, l'azione critica e operativa della nostra Associazione.

Come associazione professionale crediamo che si debba intraprendere soprattutto una **battaglia culturale nei confronti delle scelte sciagurate di politica scolastica ispiratrici delle "riforme"** (Berlinguer, Moratti, Gelmini, Buona Scuola, Piano Scuola Bianchi), a causa delle quali la scuola statale negli ultimi trent'anni è stata destrutturata.

Come sindacato ci impegniamo a difendere le colleghe e i colleghi dalle interpretazioni peggiorative e discrezionali della legge che troppi dirigenti scolastici stanno operando nelle singole scuole.



**La Gilda degli Insegnanti è radicalmente critica rispetto ai tentativi di distruggere l'unitarietà del sistema d'istruzione nel nostro Paese con proposte di "autonomia differenziata" regionale** che sarebbero la fine della contrattazione nazionale e determinerebbero una ulteriore accentuazione aziendalista della scuola.

**È necessario superare radicalmente anche il concetto di autonomia scolastica** così come introdotto da Berlinguer in poi. Non è un caso che in tutte le fasi di vere o presunte "emergenze" il governo deleghi di fatto la soluzione di tutti i veri problemi all'autonomia delle Istituzione Scolastiche identificandola in concreto con una delega ai dirigenti.

Per tutto questo la Gilda degli Insegnanti continuerà a lottare con coerenza e serietà come ha fatto in questi anni. **Il periodo è difficile, ma ce la faremo.**

## **CHE COSA NON HANNO MODIFICATO LE TANTE RIFORME DELLA SCUOLA DEGLI ULTIMI ANNI**

La legge 107/2015 e le norme successive non modificano, perché non possono farlo, i principi fondanti di questi punti di riferimento:

- 1.** la Costituzione italiana;
- 2.** la normativa europea.  
Inoltre continuano a valere, in quanto compatibili, le norme seguenti:
- 3.** il D.Lgs. 16.4.1994 così come integrato e modificato da successivi provvedimenti normativi;
- 4.** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 (per le parti non modificate) e l'ultimo CCNL 2016/2018;
- 5.** le leggi specifiche che intervengono in materia scolastica. Tutto ciò che viene indicato, o imposto da chiunque non ha ALCUN VALORE se non è ricondotto a queste norme.

*La Costituzione italiana* contiene i principi supremi e non modificabili, tra cui quello relativo alla scuola e ai docenti

**ARTICOLO 33** - *L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.* La libertà d'insegnamento è in relazione alle funzioni istituzionali della scuola che tende alla formazione delle nuove generazioni. Infatti, il d.lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 (Parte III, titolo I, Capo I), afferma che la *"funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità"*. Da questo articolo di Legge, tuttora vigente, discende un corollario importante e cioè che nella concezione della **nostra Repubblica esistono figure istituzionali a cui è stato conferito un mandato sociale**. I giudici, la cui indipendenza è fondamentale per la libertà del cittadino; **i docenti, la cui libertà d'insegnamento è altrettanto essenziale per quella libertà.**

### **Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea**

**ARTICOLO 27** - Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali

**ARTICOLO 31** - Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

## Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

È il **Testo Unico** dove si trovano tutte delle disposizioni legislative in materia di **istruzione** relative alle scuole di ogni ordine e grado. Per esempio, qui si trovano le norme sulla funzione dei docenti, sulle competenze di tutti gli organi collegiali della Scuola (Collegio dei Docenti, Consigli di Classe e di Interclasse, Consigli di Istituto) e così via.

Il contratto di Lavoro, ovvero il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA, relativo al QUADRIENNIO GIURIDICO 2016/2018

Nel CCNL si trovano tutte le disposizioni relative alle condizioni di lavoro dei docenti: orario di servizio, permessi, assenze per malattia. Poche sono le novità introdotte dal recente CCNL 2016-18

Il d.lgs. 165/2001 e il d.lgs. 150/2009 (noto come Decreto Brunetta)

Questi provvedimenti hanno previsto l'istituzione della figura del dirigente scolastico e la radicale riduzione delle competenze delle RSU, introducendo l'affidamento al Dirigente scolastico, pur nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, dell'organizzazione degli uffici. Inoltre hanno inserito novità importanti circa le sanzioni relative agli addebiti per i docenti.

## **LA LEGGE 107/2015 HA AUMENTATO I POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO MA I SUOI POTERI NON SONO ASSOLUTI. ECCO LE EFFETTIVE FACOLTA' DEL DIRIGENTE**

- ◆ Rimane a capo della struttura dell'Istituzione scolastica (compiti di direzione, organizzazione e coordinamento), rimane presidente del Collegio dei docenti, è membro di diritto del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva.
- ◆ È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio e della valorizzazione delle risorse umane.
- ◆ Definisce con atto unilaterale le linee di indirizzo che devono essere alla base del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) che viene elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di istituto.
- ◆ Assegna i docenti ai posti dell'organico dell'autonomia (assegnazione dei docenti alle classi, ai posti e alle varie funzioni), sulla base dei criteri decisi dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto. Ricordiamo che nell'organico dell'autonomia è scomparsa la distinzione tra organico di diritto e organico di potenziamento.
- ◆ Individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei corsi di PCTO.
- ◆ Può individuare fino al 10% dei docenti dell'organico dell'autonomia per "attività di supporto organizzativo"; non può però retribuirli perché il CCNL prevede il pagamento con il FIS di soli due collaboratori.
- ◆ Può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per le supplenze fino a 10 giorni con il personale dell'organico dell'autonomia anche utilizzandolo in gradi di istruzione inferiore (*la Gilda degli insegnanti è contraria all'utilizzo in gradi diversi di insegnamento del docente di potenziamento e si oppone in tutti i modi possibili*).
- ◆ Può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina (*la Gilda degli insegnanti è contraria a questa modalità e si oppone in tutti i modi possibili*).
- ◆ Decide in merito al periodo di prova dei docenti neoassunti, "sentito" il comitato di valutazione.

## **Le eccessive prerogative dei Dirigenti sono state pianificate negli ultimi trent'anni da leggi e provvedimenti che hanno sempre di più ridotto gli spazi di libertà per i docenti e per il sindacato**

Il pessimo d.lgs. 150/2009, noto come Decreto Brunetta, che ha integrato il d.lgs. 165/2001, ha introdotto nuove norme sulle RSU e sulle sanzioni disciplinari che i dirigenti possono infliggere ai docenti. Come vedremo tali poteri sono stati ridotti per merito delle sentenze della magistratura.

### **Cosa possono fare le RSU:**

Il d.lgs. 150/2009 (Brunetta) prevede una **radicale riduzione delle competenze delle RSU. La tendenza in atto è quella di affidare al dirigente scolastico l'organizzazione degli uffici (orario, assegnazione dei docenti alle classi, ai plessi, ecc.).**

**Ricordiamo però che il Piano delle attività e il PTOF sono di competenza del Collegio dei docenti per ciò che concerne l'organizzazione delle specifiche attività didattiche. Ciò comporta che il dirigente scolastico non può imporre tutto ciò che vuole, ma deve avere il consenso degli organismi collegiali per definire la programmazione delle attività scolastiche (Collegio dei docenti e Consiglio di istituto o di circolo - cfr le parti specifiche).**

Il ruolo delle **RSU rimane centrale (art. 22 del CCNL 2016/2018)** per l'applicazione della normativa sulla sicurezza, sui diritti sindacali (vedi assemblee, spazi sindacali nella scuola, ecc.) e sulla distribuzione del Fondo dell'istituzione Scolastica (FIS) e dall'anno scorso anche il fondo per la valorizzazione dei docenti (ex bonus-merito), non più assegnato dal dirigente ma contrattato dalle RSU. Con il CCNI sul FMOF 2020-2021 e 2021-2022 le somme dell'ex bonus merito sono entrate a far parte del calderone del fondo di istituto (FIS) e possono essere utilizzate anche dal personale ATA. La Gilda degli Insegnanti non ha firmato questi contratti perché ribadisce che le somme dell'ex "bonus-merito" devono essere finalizzate ai docenti soprattutto nella difficile fase delle cosiddette "innovazioni didattiche", DDI in primis. Il dirigente scolastico può quindi fare una proposta di distribuzione del FIS, ma essa deve essere oggetto di contrattazione e discussa con le RSU.

### **Malgrado il Covid, molte scelte importanti nella scuola restano in capo al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e ai Consigli di Classe**

**Per tutte le attività collegiali, fa ancora testo il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.** Il Collegio dei docenti è l'organo fondamentale di governo dell'attività didattica della scuola ed è organo collegiale. Ciò significa che **il dirigente scolastico è considerato sempre al suo interno un primus inter pares** e non ha il potere di imporre alcuna delibera o decisione. I tentativi da parte delle associazioni della dirigenza e del governo di ridurre il Collegio dei docenti a semplice organo di ratifica delle decisioni dell'amministrazione sono stati sconfitti sinora dalla mobilitazione dei docenti contro la "Buona Scuola" e dagli interventi in sede di discussione del CCNL 2016/2018.

**Per questo è importante difendere il ruolo del Collegio dei Docenti e verificare che non passino delibere e atti che siano lesivi della professione docente.** Essere presenti, attivi e consapevoli di quello che si sta discutendo e votando, è fondamentale. Disinteressarsi di ciò che avviene in Collegio o votare passivamente seguendo le indicazioni del dirigente è un fatto molto negativo che si ripercuote su tutti.

**Ricordiamo che le delibere, se votate senza alcuna contestazione o eccezione, sono spesso vincolanti per tutti i docenti e possono aggravare inutilmente le condizioni di lavoro di tutti.**

Il Collegio dei docenti deve essere organizzato come qualsiasi organo collegiale e quindi dovrebbe dotarsi di un **Regolamento di funzionamento** in cui stabilire i tempi di intervento, le modalità di votazione, la presentazione delle mozioni, ecc. (come accade per i consigli comunali, le riunioni condominiali, ecc.).

Il Collegio è il solo luogo in cui si può deliberare sulla didattica (dipartimenti e commissioni possono fare solo un lavoro propedeutico, non possono deliberare). È

## **ALCUNE NOTE SULL'UTILIZZO DELLE RIUNIONI TELEMATICHE**

Nel periodo di emergenza sono stati organizzati Collegi dei docenti, Consigli di classe, riunioni di dipartimento, Consigli di istituto, ecc. con modalità telematiche. **Con la fine del periodo emergenziale fissato al 31 marzo 2022 le riunioni devono tornare in presenza.** L'eventuale possibilità di avvalersi di riunioni a distanza può essere mantenuta solo in presenza di una specifica delibera degli organi collegiali mettendo in rilievo l'eccezionalità dell'evento, le motivazioni, la durata, il mezzo telematico, ecc. È in ogni caso da evitare che eventuali riunioni telematiche si tramutino in semplici comunicazioni top down **delle decisioni unilaterali della dirigenza scolastica assumendo la forma di ordini di servizio.** Per questo invitiamo le colleghe e i colleghi a evitare di riproporre l'incontro telematico come fatto "ordinario".

## **COLLEGIO DOCENTI** **Poche regole chiare**

**Molta attenzione deve essere posta nelle prime riunioni del Collegio docenti di settembre sia per avanzare proposte che indirizzino l'attività didattica verso una piena valorizzazione della funzione docente, così come la intende la Gilda degli Insegnanti, sia per evitare delibere che limitino la libertà di insegnamento o, peggio ancora, veri e propri abusi da parte dei dirigenti scolastici. A questo proposito ecco poche semplici regole da far rispettare.**

- 1.** La convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg. di preavviso e deve essere recapitata/comunicata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere annullata nel caso in cui anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di Stato, sez. VI, n.120/72).
- 2.** La convocazione è di norma disposta dal dirigente scolastico, ma la possono chiedere anche gli insegnanti raccogliendo almeno un terzo delle firme dei componenti il Collegio.
- 3.** Si può deliberare soltanto su ciò che è all'o.d.g.; si possono inserire nuovi punti su cui discutere, ma solamente se sono presenti tutti i componenti e decidono affermativamente all'unanimità (Consiglio di Stato sez. V 679/1970).
- 4.** Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.
- 5.** È possibile, conosciuto l'ordine del giorno, preparare in anticipo e per iscritto eventuali proposte di delibera (magari sottoscritte da più colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento della discussione del punto che interessa; così saranno votate e la mozione prodotta sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti. Invitiamo dunque i colleghi a presentare sempre per iscritto le proprie proposte di delibera.
- 6.** Se qualcosa non convince e sembra una decisione illegittima, è bene chiedere che vengano verbalizzati gli eventuali voti contrari o astenuti con la relativa motivazione, sarà in tal modo garantita la possibilità di presentare un ricorso e non si verificherà corresponsabilità di delibere illegittime. *«Il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso»* (Art.24 del DPR 10.1.1957 n.3).
- 7.** Il verbale dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In

tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni.

- 8.** Chi fa parte di un Organo collegiale, ai sensi della legge 241/1990 può chiedere in ogni momento di visionare il verbale. La «trasparenza» in questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni.
- 9.** Il dirigente nel Collegio ha diritto ad un solo voto come ciascun insegnante e, in quell'occasione, è soltanto il presidente della riunione (dirigente scolastico) non il superiore gerarchico, perché il collegio è sovrano.
- 10.** Il Consiglio di Stato (sez. II n. 11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del DPR 275/1999 si può fare reclamo entro 14 giorni, dopodiché diventano atti definitivi.
- 11.** I membri del Collegio hanno diritto di intervenire nel dibattito mettendo a verbale sinteticamente le loro dichiarazioni (meglio con nota scritta). Il dirigente non può impedire la libera espressione della volontà dei docenti. Può togliere la parola solo in caso di intervento che esuli dall'argomento trattato o quando l'intervento per la sua lunghezza pregiudichi l'ordinato svolgimento del dibattito.
- 12.** Il dirigente, solo dopo aver verificato l'impossibilità oggettiva di concludere positivamente i lavori del Collegio nei tempi previsti, può riconvocare il Collegio a nuova data. Si ritiene che tra una convocazione e l'altra servano sempre i cinque giorni di preavviso. Solo in casi di urgenza e necessità può essere convocato nel primo giorno utile. Si devono mettere a verbale tutte le motivazioni che determinano la riconvocazione.
- 13.** Tutte le riunioni del Collegio docenti devono rientrare nel Piano delle attività che lo stesso Collegio vota a settembre. Solo in casi eccezionali/straordinari si può convocare una riunione che non sia stata programmata nel piano delle attività.

### **Il Collegio dei Docenti deve deliberare su:**

- 1.** il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e le sue integrazioni e modifiche annuali;
- 2.** il Piano annuale delle attività (fare molta attenzione a deliberare formazione e aggiornamento);
- 3.** l'adozione dei libri di testo;
- 4.** i membri della componente docente del comitato di valutazione (votazione a scrutinio segreto);
- 5.** i docenti incaricati delle funzioni strumentali (votazione a scrutinio segreto);
- 6.** la stesura definitiva del RAV e del Piano di Miglioramento (fare molta attenzione alle novità della legge 79/2022 e del decreto Aiuti-bis);
- 7.** i componenti del "nucleo di valutazione" chiamati alla stesura del RAV e del Piano di Miglioramento;
- 8.** Il Piano per la DDI previsto dalle *Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (D.M. n.39 del 26 giugno 2020)* affinché gli Istituti siano pronti "qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti";
- 9.** Il PAI (Piano annuale per l'inclusione) che definisce le strategie della scuola per garantire la piena inclusione degli allievi disabili.



## 1 il PTOF: NATURA, SCOPI, CAUTELE

Il PTOF è il documento che caratterizza la scuola nei confronti dell'utenza e dei terzi. Ha formalmente durata triennale. Al suo interno sono inserite tutte le attività progettuali curricolari ed extracurricolari della scuola alle quali deve essere dato riconoscimento in sede di Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) e può essere modificato annualmente entro il mese di ottobre solo in caso di giustificate motivazioni. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. **“Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto”.** “Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”. **Rispetto alla normativa precedente alla Legge 107/15 c'è un depotenziamento delle funzioni del Collegio dei Docenti.** Infatti esso deve porre in essere indirizzi e scelte di gestione e amministrazione definite ex ante dal Dirigente scolastico. **Ma, attenzione, la norma non fa riferimento ad alcuna intrusione del Dirigente nel merito della didattica che rimane a capo esclusivamente del Collegio dei Docenti.** Il Consiglio d'Istituto è chiamato ad approvare il PTOF (eventualmente dopo aver chiesto al Collegio delle modifiche), ma non può in ogni caso modificare il provvedimento o procedere autonomamente se l'iter elaborazione-adozione non è stato portato a compimento. **Bisogna fare molta attenzione al rapporto che intercorre tra RAV (rapporto di autovalutazione), Piano di miglioramento e PTOF.** Il Sistema nazionale di valutazione (d'ora in poi SNV) obbliga le scuole ad una sorta di definizione formale delle “priorità strategiche” della scuola contenute nel RAV e nel conseguente Piano di Miglioramento che la scuola deve predisporre per certificare gli sforzi per il raggiungimento dei risultati promessi e attesi. **Poiché le premialità e la valutazione dei Dirigenti si basano sull'efficacia dei piani di miglioramento e sugli obiettivi conseguiti i Dirigenti spesso cercano di curvare la struttura e i contenuti del PTOF per attuare formalmente le promesse e le aspettative dichiarate.** Prima di analizzare e discutere il PTOF e le sue eventuali modifiche annuali è quindi necessario che il Collegio dei Docenti sia adeguatamente informato dei contenuti del RAV e delle proposte inserite nel Piano di Miglioramento. Ricordiamo che l'unità di autovalutazione prevista per la stesura del RAV e del piano di miglioramento è formata dal Dirigente scolastico, da un referente della valutazione (che dovrebbe a nostro avviso votato dal Collegio dei Docenti) e da “uno o più docenti individuati dal Collegio dei Docenti”. Bisogna pertanto fare molta attenzione a chi si elegge nell'unità di autovalutazione perché il RAV e il piano di miglioramento non sono solo fastidiose incombenze burocratiche, ma scelte politiche che caratterizzano fortemente la scuola. **La legge 107/2015 ha introdotto l'organico dell'autonomia che supera l'iniziale distinzione tra organico di diritto e organico di potenziamento.** Ricordiamo a tutte e a tutti che è scorretto continuare a parlare di organico di potenziamento come separato da quello istituzionale. Non possiamo accettare che si continuino a identificare “docenti di potenziamento” come semplici “tappabuchi” per la copertura delle supplenze o addirittura utilizzati in funzioni impiegate o di mero supporto amministrativo alla dirigenza.

Se viene modificato il PTOF, possono essere modificati anche gli organici, con particolare riferimento a quelle materie che fanno parte della quota di “potenziamento” e a discipline che possono essere intercambiabili con altre (ad es. le lingue). Il PTOF è reso pubblico anche con pubblicazione sul sito di istituto e dovrebbe reso noto agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione a gennaio (con particolare riferimento alle famiglie che iscrivono i loro figli al primo anno del ciclo); definisce di fatto la natura della scuola e della professionalità dei



docenti che in essa operano. Essenziale è dunque evitare che esso divenga il contenitore di richieste o di bisogni non attinenti alla natura della scuola, luogo pubblico di istruzione e formazione. **Bisogna operare con la massima cautela nel deliberare progetti, attività, commissioni o quant'altro senza previa ed esplicita identificazione dei docenti che intendono impegnarsi per quanto previsto e senza che siano chiarite le risorse disponibili per il pagamento del salario accessorio in sede di Fondo dell'Istituzione Scolastica o con altri fondi dedicati (si veda ad esempio il fondo specifico per l'alternanza scuola-lavoro) ora PCTO o i fondi per i progetti PON. Non è dignitoso, né legittimo lavorare senza alcun riconoscimento economico!** Il progetto che appare nel PTOF diviene infatti un impegno della scuola ed un impegno preso senza ponderazione è dannoso per tutti. (Può essere opportuna, per ogni attività, la dizione: "previa disponibilità dei docenti"). Molta attenzione deve essere posta, soprattutto adesso, a non trasformare il PTOF in una sorta di strumento che pone limiti alla libertà d'insegnamento, condizione inalienabile per l'esercizio della nostra professione e per la salvaguardia della natura pubblica della scuola. Esso deve precisare che la condivisione delle scelte operate dai docenti non implica necessariamente la condivisione del metodo d'insegnamento, del libro di testo o dei materiali didattici utilizzati. Il metodo rappresenta la libertà di insegnamento, sancita dall'art. 33 della Costituzione ed è anche condizione indispensabile per poter insegnare in modo efficace. Anche le modalità di organizzazione della didattica a distanza e della DDI devono essere oggetto di delibera. Tutto ciò è riportato anche nel Regolamento dell'Autonomia (DPR 275/99) e non sconfessato dalle leggi successive, anche dalla L. 107/15, dove si precisa che il PTOF "... comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità" (art. 3, comma 2).

### **IL PTOF: FIGURE e FUNZIONI ORGANIZZATIVE**

Nel PTOF sono definite anche le funzioni organizzative. **Ad esempio si possono prevedere al suo interno i Coordinatori di classe, i Coordinatori per materia, i Coordinatori di dipartimento, di asse, i tutor ASL, ecc.**

**IMPORTANTE sapere che il coordinatore di classe non è una figura riconosciuta a livello giuridico e contrattuale.** Se il Collegio decide che si tratta di funzione importante, può deliberarne l'istituzione, **ma non può obbligare i docenti a ricoprirla.**

Il dirigente può conferire la nomina, elencando le funzioni delegate. Per la Gilda degli Insegnanti tutte le funzioni di coordinamento e i docenti che se ne fanno carico dovrebbero essere votate dall'organo di riferimento e non con un atto unilaterale della dirigenza come avviene in alcuni casi (ad es. il coordinatore di classe dovrebbe essere eletto in seno alla componente dei docenti del Consiglio di Classe). In ogni caso, è necessario verificare che siano stati previsti, in sede di Contratto di Istituto, i necessari riconoscimenti economici.

Si possono rifiutare, anche se riconosciute nel FIS con specifica contrattazione RSU, tutte le mansioni di natura impiegatizia (rilevazione delle assenze, ecc.) o che hanno a che vedere con le norme sulla sicurezza e con responsabilità dirette che non possono essere attribuite al solo coordinatore di classe.

Stesso ragionamento è ancor più valido per i Coordinatori di materia o di dipartimento. Serve anche qui la delibera del Collegio dei docenti che ne identifica ruolo e le modalità di designazione. **Infatti anche questi ruoli non sono riconosciuti dal CCNL e quindi non sono obbligatori.**

Essendo tali figure funzionali al miglioramento dell'offerta formativa e alla migliore organizzazione gestionale devono essere riconosciute in sede FIS.

Anche per questo la Gilda degli Insegnanti ha proposto che per i docenti sia totalmente deferita la quota prevista dall'ex "bonus-merito" per i docenti creato dalla legge 107/2015.

## SE IL PTOF NON PREVEDE QUESTE FIGURE ...

**Il dirigente scolastico può solo delegare Consiglio per Consiglio e per iscritto il ruolo di presidenza del Consiglio di classe ad un docente il quale ha solo il compito di presiedere e coordinare la riunione essendo in questo caso delegato del dirigente.** Così pure il dirigente, o lo stesso docente che presiede il Consiglio di classe volta per volta, identifica il docente verbalizzatore. Le funzioni previste sono solo quelle espressamente indicate nella delega. Il segretario verbalizzatore è scelto dal presidente dell'organo collegiale e per legge questa non è considerata attività volontaria, ma connaturata al funzionamento dell'organo. Riteniamo in ogni caso che la sua funzione, se prevista per l'intero a.s. individualmente, debba essere riconosciuta in una qualche misura in sede di contrattazione RSU nel FIS.

In mancanza del Coordinatore tutte le problematiche inerenti i rapporti con famiglie, l'organizzazione delle uscite o dei viaggi di istruzione ecc. vanno in capo al dirigente scolastico e alla sfera amministrativa.

In ogni caso **dovrebbe essere il dirigente scolastico a presiedere tutti i consigli di classe**, a tenere, in qualità di rappresentante legale dell'Istituzione Scolastica, i rapporti con le famiglie, a coordinare l'attuazione del PTOF, ecc.

Negli ultimi anni **troppi docenti lavorano gratis facendosi carico del lavoro in capo ai dirigenti** troppo spesso oberati da innumerevoli incombenze burocratiche e chiamati a "reggenze" indesiderate. È bene sottolineare tale situazione rivendicando il giusto riconoscimento economico e rifiutando ruoli o funzioni che non ci spettano.

### Funzioni strumentali dell'offerta formativa

Sono previste dal 1999 e dovevano essere espressione dell'autonomia di progettazione e organizzazione del Collegio dei docenti. Di fatto sono sempre più diventate figure di sostegno della progettazione gestita dalla dirigenza pur non essendo collaboratori del preside. Finché il CCNL non viene modificato:

- ◆ **sono e restano espressione del Collegio e non sono quindi subordinate** agli "ordini" del dirigente;
- ◆ devono essere **votate dal Collegio con scrutinio segreto**. Ogni altra votazione o "acclamazione" può determinare la nullità della funzione. I tentativi di alcuni dirigenti-manager di procedere unilateralmente con nomina propria devono essere rifiutati perché contro il dispositivo del CCNL. Si invitano i colleghi a contattare in questi casi le sedi della **Gilda degli Insegnanti**;
- ◆ **non sono obbligatorie, ma sono una opportunità che la scuola ha a sua disposizione**. Se non ci sono colleghi disponibili, non si eleggono. Se i colleghi vengono nominati con provvedimento dirigenziale sappiano che possono rifiutare l'incarico;
- ◆ sono pagate forfettariamente dalla scuola con capitolo specifico inserito nel FMOF senza alcun obbligo di conteggio orario delle loro mansioni. **Riferiscono e rispondono del loro operato al Collegio (e non al solo dirigente)**;
- ◆ ovviamente non possono essere pagate per la loro partecipazione ad altri progetti relativi all'ambito della loro funzione.

### ATTENZIONE AI CORSI DI INTEGRAZIONE E RAFFORZAMENTO DAL 1 SETTEMBRE 2021

*Il Decreto sostegni bis (Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73), prevede che dal 1° settembre 2021 e onfi all'inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la aznanfipubblica. In concreto si dà attuazione ordinaria alle attività già previste nelle Linee guida del 26 giugno 2020 (Piano Scuola 2020/2021) emanate dal Ministero con il quale si*

devono programmare, dal 1 settembre fino all'inizio delle attività scolastiche normali, interventi didattici con il Piano di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.) dedicato agli allievi ammessi alla classe successiva che presentino carenze.

I docenti contitolari della classe o il Consiglio di classe dovrebbero quindi predisporre un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Con il decreto si introduce inoltre, sempre nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni, il Piano per l'Integrazione degli Apprendimenti (P.I.A.) nel quale i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe devono individuare le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.

In concreto il PAI è dedicato a singoli allievi che devono recuperare situazioni di insufficiente valutazione mentre il PIA varrebbe per tutta la classe per colmare le lacune della programmazione.

Si tratta di una novità importante che **impone un aumento dei carichi di lavoro per i docenti senza alcuna retribuzione aggiuntiva** per attività svolte prima dell'inizio delle lezioni, per questo consigliamo di fare molta attenzione alle delibere del Collegio docenti in materia.

### **IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'**

**Il Piano annuale delle attività è il documento che deve essere approvato dal Collegio dei docenti su proposta del dirigente e sul quale è necessario porre la massima attenzione.**

Esso stabilisce gli impegni che i docenti devono rispettare nel corso dell'anno scolastico, sempre nel limite imposto dal Contratto di Lavoro. Il dirigente deve predisporlo, ma deve essere deliberato dal Collegio dei docenti. In questo ambito il voto del dirigente vale quello di qualsiasi docente. Il Collegio dei docenti può quindi modificare anche radicalmente l'originaria proposta del dirigente.

### **IL PIANO DELLE ATTIVITÀ: ALCUNI CONSIGLI**

- ▶ **Evitare di approvare riunioni inutili o riunioni di consigli di classe pletoriche. Non è obbligatorio il raggiungimento delle 40 ore per le attività del Collegio e delle sue articolazioni, così pure non è obbligatorio programmare 40 ore di consigli di classe (il CCNL recita "fino a 40 ore").** I docenti che hanno molte classi sono invitati a tenere una precisa contabilità degli impegni programmati perché possono legittimamente rifiutarsi di partecipare a riunioni di Consiglio di classe, coordinamento per materia, dipartimento, Collegio dei docenti **se dimostrano di avere già superato il monte ore massimo stabilito dal CCNL. ATTENZIONE: sono esclusi dal computo delle ore di consigli di classe scrutini finali e valutazioni intermedie (scrutini trimestrali o quadrimestrali).**
- ▶ **Stabilire un orario di inizio e di fine delle attività funzionali.** Se un Consiglio inizia o finisce in ritardo è bene conteggiare tutto il tempo che si è dedicato ad esso computando l'ora formale di inizio stabilita.
- ▶ **Chiarire da subito con la Dirigenza -nel caso di scorretta interpretazione del CCNL- che i colleghi in part-time avrebbero il diritto di vedere ridotti in modo proporzionale i loro impegni nelle attività funzionali** (sempre con l'esclusione di esami, scrutini e valutazioni intermedie). Purtroppo è recentemente intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. N.7320 del 14 marzo 2019) che ha interpretato le norme in senso penalizzante per i docenti che a causa di questa sentenza si vedono costretti, pur essendo in part-time, partecipare a tutte le riunioni

previste nelle 40 ore delle attività collegiali deliberate nel Piano delle Attività. **Chiediamo a tutte le colleghe e a tutti i colleghi di sostenere le iniziative della Gilda degli Insegnanti finalizzate a modificare la parte normativa del CCNL per la riduzione in modo proporzionale degli impegni degli insegnanti in part-time.**

- ▶ **Corsi di recupero nella secondaria di secondo grado:** anch'essi sono di norma inseriti nel PTOF, ma il Piano delle attività deve definire i periodi in cui essi vengono svolti. Ricordiamo che l'OM n.92/2007 prevede che essi possano essere organizzati fin dall'inizio delle lezioni, se deliberati dai Consigli di classe, e che siano pagati a € 50 lordi all'ora (lordo dipendente). Di fatto, per risparmiare soldi e seccature, i corsi vengono distribuiti dopo gli esiti delle valutazioni intermedie e soprattutto dopo lo scrutinio finale. Essi prevedono la frequenza obbligatoria degli allievi e una prova finale. **Essendo attività retribuite con i fondi del FMOF non sono obbligatorie, soprattutto se non ci sono i soldi per retribuirle. Se il Consiglio di classe delibera invece "sportelli" o "corsi di sostegno" generici essi devono essere pagati a 35 lordi all'ora poiché non c'è obbligo di frequenza e prova finale.** I corsi di recupero dovrebbero terminare entro la fine dell'anno scolastico (31 agosto). **Per le attività di recupero dal 1 settembre vedi le note precedenti. In sede di approvazione in Collegio deliberare sempre la loro organizzazione subordinandola alla presenza di risorse adeguate da parte del MIUR.**

## **IL PIANO DELLE ATTIVITÀ: I LIMITI CHE DERIVANO DAL CONTRATTO DI LAVORO DEI DOCENTI**

Nel Piano delle Attività **non deve essere inserita alcuna attività eccedente le 40 + 40 ore. In particolare, quando non ci sono lezioni non è obbligatorio recarsi a scuola per svolgere attività quali: sistemare le aule e i materiali didattici, ecc.**

Così, è contro il CCNL imporre la presenza o attività legate alla didattica a scuola dei docenti (con obbligo di firma o altro) quando la didattica è sospesa o terminata. Ciò vale ancora di più in caso di DAD o di DID. **Circolari che impongono la presenza inutile e illegittima dei docenti nella scuola o in riunioni on-line non previste dal Piano delle Attività devono essere rifiutate e si deve pretendere la loro disapplicazione. In questi casi si invitano i colleghi ad impugnare immediatamente gli ordini di servizio della dirigenza rivolgendosi alle sedi della Gilda degli Insegnanti.**

Nella situazione attuale di attacco alla dignità dei docenti, caratterizzata da riduzioni della retribuzione reale, blocco dei contratti, taglio degli organici, sfruttamento del precariato, lavoro volontario nella DaD e nella DID, **accettare ogni forma di ulteriore lavoro volontario non pagato significa confermare la tesi diffusa secondo cui gli insegnanti lavorano poco e sono perfino troppo pagati.**

Altro conto invece è dover subire corsi obbligatori organizzati dall'Amministrazione Centrale e previsti da norme legislative specifiche (sicurezza, educazione civica, disabilità). **In questo caso, è stabilito dal CCNL, che tali corsi si facciano in orario di lavoro o di servizio (nelle ore di insegnamento o nelle 40 ore previste per il Collegio dei docenti se il corso è inserito nel piano delle attività votato dal Collegio dei Docenti) o che debbano essere retribuiti. Non bisogna accettare, come troppo spesso accade, di effettuarli in orari extrascolastici e senza alcun riconoscimento in sede di FIS.**

Le norme del CCNL valgono anche per la formazione imposta dalla recente norma in caso di presenza di allievi disabili nella propria classe.

## **EDUCAZIONE CIVICA - FORMAZIONE OBBLIGATORIA E COMPITI PER IL REFERENTE e per i docenti**

Con la nota n. 19.488, del 16 luglio 2020, *"Piano per la formazione dei docenti per l'educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative"* il Ministero dell'Istruzione ha dato indicazioni in

merito all'applicazione della legge 92 del 20 agosto 2019, che ha introdotto dall'anno scolastico 2020/2021 l'insegnamento scolastico trasversale dell'educazione civica nel primo e secondo ciclo d'istruzione, integrate da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia.

Tralasciando le reiterate critiche che la Gilda degli Insegnanti ha espresso in merito alle modalità e ai contenuti della "nuova disciplina" è prevista una formazione obbligatoria per lo sventurato "referente di scuola di educazione civica" nominato in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti che consta di 10 ore di formazione diretta (in presenza o a distanza) cui si collegano altre 30 ore in funzioni di tutoraggio, formazione e supporto ai colleghi delle istituzioni scolastiche di appartenenza. Totale 40 ore. Indirettamente si introduce tramite il referente anche una formazione per tutti i docenti della scuola da organizzare autonomamente con delibera del Collegio dei docenti.

Anche in questo caso non sono previsti riconoscimenti accessori e si demanda il tutto al FIS (Fondo dell'Istituzione Scolastica) con contrattazione RSU. Una scelta vergognosa, inutile e demagogica.

**Anche in questo caso, è stabilito dal CCNL, che tali corsi si facciano in orario di lavoro o di servizio (nelle ore di insegnamento o nelle 40 ore previste per il Collegio dei docenti) o che debbano essere retribuiti.**

## **ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI**

**Assegnazione dei docenti alle classi: un successo della Gilda degli Insegnanti.**

La Corte di Cassazione ha affermato su istanza della Gilda degli Insegnanti che il dirigente scolastico deve rispettare le norme e le decisioni degli Organi collegiali. La sentenza pubblicata il 15 giugno 2020 n. 11.548 conferma che il potere del dirigente scolastico di assegnare i docenti alle classi non può essere discrezionale e privo di motivazione, come da sempre sostenuto dalla Gilda degli Insegnanti.

Il provvedimento del dirigente scolastico deve essere assunto nel rispetto dei criteri votati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto e adeguatamente motivato. Per questo è necessario che ogni Collegio docenti e Consiglio d'Istituto si doti dei criteri condivisi per l'assegnazione dei docenti alle classi e che ogni insegnante pretenda dal dirigente scolastico la motivazione del provvedimento con il quale viene assegnato alle classi.

**Nei casi nei quali l'insegnante ravvisi una procedura discrezionale o una motivazione carente potrà rivolgersi alle sedi della Gilda degli Insegnanti per una verifica ed un eventuale ricorso.**

## **PTOF, PIANO DELLE ATTIVITA', ORARIO DI LAVORO, FORMAZIONE E ORGANICI NELL'ERA DEL COVID, DELLA DDI e della "normalità" post Covid.**

I tanti provvedimenti che si sono susseguiti con l'emergenza COVID e i tanti che verranno emanati ad integrazione dei precedenti hanno fatto le regole che sono alla base del normale funzionamento dell'attività didattica e alcune norme stabilite contrattualmente. **BISOGNA FARE ATTENZIONE ALLA FONTE NORMATIVA DI TALI PROVVEDIMENTI.**

Se si tratta di Legge, Decreto Legge, Decreto Legislativo, Regolamenti del Consiglio dei Ministri, DPCM, sicuramente dobbiamo subirne gli effetti.

In caso di Ordinanze Ministeriali, di Note, Linee guida, Circolari non sostenute da norme primarie è sempre da eracfiirevse si tratti di applicazioni puntuali di esse e non di semplici interpretazioni delle stesse. In questo caso si può impugnare il provvedimento. È quindi necessario ,eracfiirevdi volta in volta, la fonte delle probabili normative anti Covid-19 (e in generale delle norme calate dal Ministero dell'Istruzione) che saranno introdotte nell'a.s. 2022/2023.



Ricordiamo sempre alcune regole di riferimento:

- 1. REGOLA: PTOF e PIANO DELLE ATTIVITA'** devono sempre essere votati dal Collegio dei docenti e non possono essere la trasposizione delle varie "Linee guida" del Ministero o delle Regioni, che non hanno natura imperativa.
- 2. REGOLA: NON È POSSIBILE, MEDIANTE LA DIMINUZIONE DELL'UNITA' ORARIA DI LEZIONE DECISA DA LEGGI, DECRETI LEGGE, ORDINANZE MINISTERIALI, DECRETI MINISTERIALI, AUMENTARE L'ORARIO DI LAVORO DEI DOCENTI.** Resta ancora valido il disposto del comma 8 del CCNL 2007 che così recita: *"Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto"*. Ad esempio il **COVID-19 è sicuramente una causa di forza maggiore determinata da motivi estranei alla didattica. Se il Consiglio di istituto vota la riduzione, ma il Collegio vota invece per il mantenimento dei 60 minuti per ora di lezione NON SI È OBBLIGATI AL RECUPERO DEI MINUTI NON EROGATI E PREVALE LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.** *Se sventuratamente il Collegio dei docenti vota per la riduzione si dovrebbe provvedere al recupero delle unità orarie (calcolate in minuti) non fatte,* ricordiamo che i recuperi devono essere rivolti prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dalla scuola tramite una delibera assunta dal Collegio dei docenti. Dunque, le ore vanno restituite agli studenti a cui sono state sottratte. **ATTENZIONE: così si rischiano almeno dalle 3 alle 5 unità di lezione in più alla settimana senza alcun riconoscimento economico aggiuntivo** (questo nella scuola secondaria; nella primaria e nell'infanzia molto peggio).
- 3. REGOLA: la formazione anche in periodo COVID ha le stesse caratteristiche e limiti stabiliti contrattualmente.** Le attività di formazione devono essere deliberate dal Collegio dei Docenti, se non sono imposte da una norma di legge o contrattuale e devono rientrare nell'orario di lavoro (25 ore nella scuola dell'infanzia, 22+2 nella primaria, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, più le 40 ore per le attività del Collegio dei docenti e le sue articolazioni e le 40 ore per i consigli di classe). Il Collegio può votare anche forme di formazione a distanza che però devono avere le stesse caratteristiche in termini di oneri temporali.
- 4. REGOLA: le riunioni degli Organi Collegiali** (Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.) **devono essere organizzate con modalità in presenza** se non è dichiarato dal Governo lo stato di emergenza. Come abbiamo accennato in precedenza è opportuno formalizzare per ogni organo un Regolamento per il funzionamento delle eventuali ed eccezionali riunioni a distanza dalle quali possono discendere delibere di primaria importanza. Le regole fondamentali di funzionamento rimangono le stesse, così come previsto dal d.lgs. 297/1994 (Testo Unico).
- 5. REGOLA:** per evitare problemi con la dirigenza, e soprattutto con i dirigenti rigidamente burocrati, occorre sempre tenere prova del lavoro effettuato in classe o a distanza nel registro elettronico specificando tempi e modalità di utilizzo della piattaforma.
- 6. REGOLA: in caso sventurato di ritorno alla DaD o DID LE ORE DI LEZIONE NON POSSONO ESSERE UGUALI A QUELLE IN PRESENZA. LA MOLE DI LAVORO E DI STRESS LAVORO CORRELATO PER LA TENUTA DI UNA GIORNATA DI LEZIONE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI QUANTIFICAZIONE ARITMETICA DEI TEMPI.** Si deve evitare, quindi, di votare in Collegio l'equiparazione delle lezioni fatte a distanza con quelle fatte in presenza. Anche il CCNI sulla DaD e DDI, non firmato perché iniquo dalla Gilda degli Insegnanti, prevede, questo giustamente, che non vi siano recuperi delle frazioni orarie non effettuate in modalità DAD o DDI.



## L'ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO

La legge 128/2013 (La Scuola Riparte) e le successive circolari hanno innovato profondamente la normativa sull'adozione dei libri di testo.

- ▶ Il Collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi in coerenza con il piano dell'offerta formativa e dei "tetti di spesa". I tetti di spesa sono fermi al calcolo del 2012. Ciò determina spesso la difficoltà da parte dei docenti di assicurare la libera scelta dei materiali didattici da utilizzare. **INVITIAMO QUINDI A FARE GRANDE ATTENZIONE AD OGNI EVENTUALE IMPOSIZIONE DA PARTE DELLA DIRIGENZA PER CASSARE O NON INSERIRE NELLA LISTA LIBRI DI TESTO CONSIDERATI NON NECESSARI O INOPPORTUNI.**
- ▶ È consentita la realizzazione diretta di materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici.
- ▶ È abolito il vincolo pluriennale dell'adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e secondo grado) nonché quello quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi.
- ▶ Per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado l'editoria scolastica dovrà adattare i contenuti dei testi alle nuove Indicazioni Nazionali per il curriculum.
- ▶ I libri "consigliati" non rientrano nei libri di testo in adozione.

L'uso dei materiali didattici, sia in forma cartacea che digitale, è espressione della libertà di insegnamento e bisogna quindi rifiutare le forzature che i dirigenti possono fare in **sede di Collegio per obbligare o "consigliare" l'adozione di materiali e libri di testo uguali per corsi o omologanti dal punto di vista dei contenuti e della forma.** È bene quindi far valere il principio dell'autonomia delle scelte da parte dei docenti in sede di coordinamento per materia, di dipartimento e nel Collegio dei docenti. È uno dei fondamenti di espressione della libertà di insegnamento.

## LA STESURA DEFINITIVA DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) E DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Le circolari e le note del MIUR in applicazione del regolamento relativo al sistema di valutazione nazionale (D.P.R. 80 del 28 marzo 2013) prevedono che le scuole si dotino di un'unità di autovalutazione, "costituita preferibilmente dal dirigente scolastico, dal docente referente della valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità individuati dal Collegio dei docenti".

**Il Rapporto di Auto Valutazione rischia di diventare sempre di più il documento rappresentativo della scuola sul quale determinare il PTOF triennale (organici, finalità, metodologie didattiche, ecc.) con l'obiettivo di mettere in rilievo e superare le criticità dell'istituzione scolastica e migliorare l'offerta formativa. Per questo è opportuno che il Collegio dei docenti non deleghi la compilazione del RAV al dirigente.**

Ogni anno, partendo dal RAV, l'istituzione scolastica deve predisporre il "piano di miglioramento" per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dal PTOF e dal RAV. Ricordiamo che RAV e Piani di Miglioramento sono alla base della definizione degli organici dell'autonomia e della valutazione dei dirigenti scolastici.

Con la Legge n. 79/2022 **gli organi collegiali della scuola (Collegio docenti)** individuano nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa.

**Per questo l'unità di autovalutazione può e deve essere rappresentativa del Collegio dei docenti (anche eleggendo più docenti). Ciò è fondamentale per evitare che le scelte di fondo della scuola anche in campo della didattica siano monopolio della dirigenza**

## **DISABILITA', BES ... COME COMPORTARSI**

Il 27 dicembre 2012 è stata emanata la Direttiva Ministeriale relativa ai BES (Bisogni Educativi Speciali), **nella quale sono indicate tre sottocategorie:**

- a)** quella della disabilità certificata (legge 104/92);
- b)** quella dei disturbi evolutivi specifici certificati (legge 170/2010);
- c)** quella dello svantaggio socio, economico, linguistico, culturale.

Quest'ultima nuova categoria comprende pertanto situazioni di disagio che non rientrano nelle certificazioni mediche, **ma che possono essere prese in carico dalla scuola.**

In tutti i casi, invece, di certificazioni riconosciute dalla legge (ex 104/1992 e DSA come da legge 170/2010) il Consiglio di classe, sulla base della documentazione clinica e delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche, deve elaborare un Piano didattico personalizzato come piano di lavoro e come strumento di documentazione di verifica per le famiglie.

**La normativa vigente, più volte modificata in maniera confusa negli ultimi anni, prevede la compilazione da parte dei docenti del consiglio di classe del PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità certificata, mentre viene compilato il PDP (Piano Didattico Personalizzato) nel caso di alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) come dislessia, discalculia o disortografia.**

**Il Consiglio di Classe può decidere (ma non vi è obbligo) di ampliare la redazione del PDP anche alle situazioni BES che ritiene rilevanti.**

**Il Collegio dei docenti è chiamato invece alla formulazione del PAI (Piano annuale per l'Integrazione) che entra a far parte del PTOF.**

## CHE FARE COME DOCENTI?

Di fronte alla massa di norme, circolari, note interpretative è necessario che noi insegnanti continuiamo ad usare la competenza e la professionalità che ci costruiamo giorno dopo giorno nel nostro lavoro in classe. Ci permettiamo di dare alcune indicazioni di metodo sull'applicazione della normativa che riguarda i BES:

- ▶ **EVITARE L'INUTILE BUROCRAZIA:** scegliere i modelli di PDP e di PEI più semplici e lineari. Solo per i casi più difficili è necessario specificare analiticamente i livelli minimi di apprendimento di competenze che si chiedono all'allievo. Ricordiamo che i modelli sono scelti dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di classe e non imposti dal dirigente. Nessuna normativa ha modelli allegati da adottare obbligatoriamente.
- ▶ **RESTRINGERE IL PIU' POSSIBILE IL RICONOSCIMENTO DEI BES PRIVI DI TRADIZIONALE CERTIFICAZIONE:** in sede di Collegio dei docenti con l'approvazione del PAI e del suo conseguente inserimento nel PTOF è opportuno definire i criteri più rigidi possibili per il riconoscimento dei BES. È opportuno che il Consiglio di classe, che è l'organo competente per il riconoscimento formale dei BES, prima di assumere decisioni riguardo alla definizione dei BES, avvii un'interlocuzione con i servizi sociali dell'Amministrazione locale e con l'ASL. Serve un'adeguata riflessione e analisi da parte dello stesso Consiglio per evitare di aumentare inutilmente il lavoro di tutti i docenti. È bene ribadire che solo la deliberazione del Consiglio di classe consente il riconoscimento dei BES.
- ▶ **CHIEDERE ALLA DIRIGENZA E ALL'AMMINISTRAZIONE QUALI RISORSE CONCRETE SONO FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO DEGLI ALLIEVI STRANIERI CHE NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI BES SOLO PERCHÉ STRANIERI:** la scuola deve attivare tutte le strategie con l'amministrazione per consentire agli allievi stranieri processi di inserimento e integrazione. Servono, se necessari, corsi specifici a livello di L2 e la collaborazione della rete di mediatori culturali che consentono di rapportarsi correttamente con le famiglie.

A partire dall'a.s. 2021/2022 il Ministero e il governo si sono inventati la formazione obbligatoria per tutti i docenti privi di specializzazione che lavorano in classi con allievi con disabilità certificata. Le unità formative previste constano di 25 ore, di cui 17 in presenza e/o a distanza e 8 per sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione e "progettazione".

La Gilda degli Insegnanti **ha fortemente criticato tale provvedimento che interviene pesantemente sul CCNL**, discrimina i docenti e prefigura il passaggio di competenze generali sulla disabilità dal sostegno al livello collegiale del Consiglio di classe che già era coinvolto nella progettazione didattica con presenza di disabili. In concreto, sulla spinta anche delle associazioni delle famiglie dei disabili, si introduce l'obbligo di attivare misure e competenze sul sostegno generalizzato per tutti i docenti senza alcun riconoscimento accessorio e aumento stipendiale.

**Consigliamo a tutti i colleghi di prendere nota di tutte le ore di formazione sulla disabilità fatte che dovrebbero essere comprese nell'orario di lavoro (40h + 40h). In caso di superamento delle ore previste dal contratto è possibile chiedere il pagamento delle ore straordinarie effettuate. Ciò vale anche per tutte le altre attività di formazione "obbligatoria" (sicurezza, educazione civica, ecc.).**

## LE SANZIONI DOPO IL DECRETO BRUNETTA, IL DECRETO MADIA E IL CCNL 2016/2018

Dopo il d.lgs. 165/2001, il d.lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta), ci si aspettava che il cosiddetto Decreto Madia (d.lgs. 75/2017) potesse intervenire sulle sanzioni e sulle procedure rivedendole e riformandole a maggiore garanzia dei dipendenti. Così non è stato,

addirittura c'è stato un peggioramento nella procedura sanzionatoria.

Con il Decreto Madia viene introdotto il principio per il quale il procedimento disciplinare avviato dal dirigente è valido anche se attivato in violazione della procedura e dei termini previsti dalla norma. Le modifiche introdotte dal d.lgs. 75/2017 prevedono infatti che il mancato rispetto dei termini relativi all'avvio e alla conclusione della procedura disciplinare comporti solo una mera sanzione nei confronti del dirigente inosservante, senza determinare, come avveniva nel d.lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta), la decadenza dell'azione disciplinare intrapresa. Una sorta di spada di Damocle sulla testa del dipendente oggetto delle contestazioni con la quale il dirigente potrebbe intervenire senza il rispetto dei tempi e di fatto annullando una prescrizione certa.

La nuova procedura prevede che il dirigente scolastico segnali immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare che prevedano la sanzione della sospensione dall'insegnamento.

**È importante ricordare che la Corte di Cassazione (sentenza n. 20059/21 del 14 luglio 2021) ha ribadito che il dirigente scolastico non può comminare la sanzione della sospensione del servizio. E che essa può essere fatta solo dagli uffici superiori su istanza del dirigente scolastico. Rimangono in capo al dirigente scolastico solo le sanzioni più lievi (avvertimento scritto e censura).**

Alcuni Dirigenti fanno finta di dimenticarsi della consolidata giurisprudenza della Cassazione e continuano a minacciare sospensioni dal servizio e quant'altro.

**In questi casi bisogna contattare IMMEDIATAMENTE le sedi della Gilda degli Insegnanti affinché la/il collega sia tutelato in sede di audizione in contraddittorio a sua difesa.**

**È stato anche introdotto come illecito disciplinare il rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo** (di fatto si introduce l'obbligo alla delazione).

Nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (DPCM 1/12/2000) è previsto inoltre che *“salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione”*. Ciò significa che è bene evitare con dichiarazioni alla stampa, ai genitori, agli studenti e anche in Collegio dei docenti di manifestare posizioni oggettivamente offensive nei confronti dell'Amministrazione.

## **È BENE SAPERE CHE VI SONO SANZIONI ANCHE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI**

Ecco le principali sanzioni previste dal codice di comportamento per la dirigenza scolastica (allegato al CCNL dell'area della dirigenza).

Si sanzionano negligenza, imperizia, la violazione degli obblighi delle disposizioni, lesione al prestigio dell'amministrazione, i danni provocati a cose e persone.

Si sanzionano anche le inosservanze in tema di assenze per malattia (obbligo di controllo e documentazione delle assenze dei dipendenti), la condotta non conforme ai principi di correttezza verso i dipendenti e gli utenti, gli alterchi negli ambienti di lavoro, la violazione delle leggi sulla sicurezza sul lavoro, la violazione del segreto d'ufficio.

È prevista la sospensione in caso di recidiva nei casi di minacce, ingiurie gravi, calunnie, manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione salvo che siano manifestazioni della libertà di pensiero ai sensi dello Statuto dei Lavoratori, tolleranza di irregolarità da parte dei dipendenti, assenza ingiustificata, violenza morale nei confronti dei dipendenti (mobbing), molestie morali lesive della dignità della persona e sessuali.

È prevista per i dirigenti la sospensione dal servizio quando si tace o si omette di intervenire in caso di informazioni rilevanti per un provvedimento disciplinare in corso: ciò determina

spesso una illogica spinta a comminare sanzioni o a iniziare procedimenti contro i dipendenti.

Il dirigente scolastico, grazie a queste norme, ha buon gioco nel dire che “non è colpa mia, sono obbligato a farlo, se fosse per me”. È lo spirito della scuola-azienda-caserma voluta dagli ultimi governi con effetti devastanti nell’ambito delle relazioni lavorative e della difesa della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita.

## **MOBILITÀ 2023/2024**

La chiamata diretta dei docenti è stata definitivamente disapplicata. Le sedi ai docenti sono assegnate mediante graduatoria utilizzando i punteggi delle domande di trasferimento. Il risultato è stato ottenuto con l'accordo del 26 giugno 2018, a seguito del CCNL 2016/2018, anche grazie alla ferma e coerente opposizione della Gilda degli Insegnanti.

Nel 2023 sarà rinnovato il CCNI sulla mobilità. La Gilda degli Insegnanti garantisce che farà battaglia per rappresentare le ragioni dei docenti con particolare riferimento ai docenti neoimmessi in ruolo sui quali incombe ancora l’obbligo di permanenza triennale nella prima sede di servizio.

## **PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento): COME COMPORTARSI?**

Come sappiamo, nell’ultimo triennio della secondaria di secondo grado la legge 107/2015 ha introdotto per gli studenti l’obbligo di effettuare almeno 400 ore di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) nei tecnici e nei professionali e di almeno 200 ore nei Licei. La Gilda degli Insegnanti, pur riconoscendo il valore di alcune delle attività di dell’ASL già inserite nei percorsi dei Tecnici e Professionali, ha contestato l’istituto come elemento imposto al Collegio dei Docenti, l’eccessivo numero di ore previsto originariamente e l’obbligatorietà dell’ASL nei Licei.

Il governo Conte 1 ha riformato parzialmente la norma originaria. **L’Alternanza Scuola-Lavoro si chiama ora “PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” e sono state ridotte le ore obbligatorie da effettuare nel triennio (210 per i professionali, 150 per i tecnici e 90 per il Licei).**

La Gilda degli Insegnanti prende atto del miglioramento rispetto alla legge 107/2015, ma ribadisce che è senza senso imporre tale incombenza nei Licei (siamo l’unico paese europeo che ha tale obbligo per i percorsi liceali) e che troppo spesso prevalgono gli aspetti formali e burocratici che hanno riflessi negativi sul lavoro dei docenti e sui tempi della didattica.

**Le funzioni previste dalla legge 107/2015 (Tutor ASL di classe, tutor di progetto, ecc.) rimangono funzioni accessorie non previste contrattualmente e come tali non obbligatorie.**

Problematica invece rimane la situazione per i colleghi degli Istituti professionali poiché il d.lgs. 61/2017 impone la presenza di tutor per l’ASL (ora PCTO) e del tutoraggio personalizzato con la redazione del Piano Formativo Individualizzato (una vera e propria follia). I docenti che **volontariamente si prestano a tali funzioni sappiano che devono vedere riconosciuto economicamente e adeguatamente un lavoro molto difficile e complesso e che i fondi dedicati all’ex-ASL devono essere utilizzati per pagare tali prestazioni anche in applicazione dei criteri contrattati con le RSU.**

In caso di prevaricazioni e obblighi imposti senza i necessari riconoscimenti dei diritti dei docenti le colleghe e i colleghi possono contattare le sedi della Gilda degli Insegnanti.

Nell’era Covid-19 e post Covid-19, i PCTO restano molto complessi da effettuare nelle quantità e nelle modalità previste dalle norme vigenti. **Il consiglio per le colleghe e i colleghi è di evitare in ogni caso di votare progetti inconsistenti e privi di contenuti con una concreta ricaduta sulla didattica dell’Istituto di riferimento**

## **A PARTE TUTTO, LA LEGGE 107/2015 E LE LEGGI SUCCESSIVE NON HANNO MODIFICATO I DIRITTI E I DOVERI CONTRATTUALI DEI DOCENTI**

**I Diritti dei docenti: assenze, malattia, permessi, ferie, ecc. sono regolati dalle Leggi e dai contratti nazionali (CCNL) e non sono cambiate negli ultimi anni**

### **RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE, cosa fare per evitare sanzioni**

#### **Tenere prova dell'insegnamento svolto**

**Registri:** il docente è tenuto alla compilazione corretta del registro di classe, anche in forma digitale. Il registro di classe è atto ufficiale sul quale devono essere riportate le assenze degli studenti, le giustificazioni, le comunicazioni del dirigente e della scuola, deve essere trascritto giorno dopo giorno il contenuto dell'attività didattica svolta.

Il contenuto dell'attività didattica deve essere riportato contestualmente nel registro personale alla stessa data e deve essere compatibile con la programmazione annuale depositata presso la segreteria della scuola ad inizio d'anno scolastico e inserita nel registro elettronico.

Il registro personale, o il software applicativo in caso di registri elettronici, pur non essendo considerato documento essenziale dalla giurisprudenza, deve essere votato come strumento di lavoro dal Collegio dei docenti, che ne deve decidere autonomamente l'organizzazione e la struttura.

**La corretta tenuta dei registri è elemento fondamentale in caso di contenzioso, ispezione amministrativa o procedimento disciplinare. Vale la pena quindi perdere un po' di tempo per tenerli in ordine.**

#### **rispettare puntualmente l'orario di lavoro**

**Ritardi:** se il ritardo è determinato da cause esterne (malore, traffico, ritardo dei mezzi di trasporto) è necessario darne immediata comunicazione alla scuola con le adeguate motivazioni.

Se il ritardo è determinato da cause difficilmente giustificabili (la sveglia non funziona, ecc.) è necessario darne immediata comunicazione alla scuola e fornire una credibile giustificazione al dirigente scusandosi per l'imprevisto. Il dirigente ha il potere discrezionale di accettare le scuse o procedere alle eventuali sanzioni.

Dopo il decreto 150/2009, è molto difficile impugnare provvedimenti sanzionatori giustificati da evidenti inadempimenti di norme contrattuali o di legge. Fermo restando il fatto che il ritardo abituale non è accettabile in alcun posto di lavoro. **Nel caso della DaD o della DID è bene usare software che certifichino l'inizio e la fine delle attività e usare il registro elettronico immediatamente per dare conto della presenza e delle assenze degli allievi.**

#### **Leggere le circolari**

Le circolari che stabiliscono date di riunioni e impegni di lavoro inseriti nel piano delle attività o che definiscono scadenze per gli adempimenti legati alla funzione e allo status devono essere lette. Sono spesso di fatto ordini di servizio. In ottemperanza alle normative sulla dematerializzazione degli atti della pubblica amministrazione circolari e comunicazioni vengono normalmente pubblicate sul sito della scuola o nel registro elettronico, ma è opportuno far deliberare al Collegio docenti che esse siano mandate ad personam con mail istituzionale.

**Con il nuovo CCNL la RSU deve contrattare il cosiddetto "diritto alla disconnessione" che deve stabilire gli orari all'interno dei quali i docenti sono tenuti all'informazione istituzionale mediante strumentazione telematica (registro elettronico o sito di istituto). Ciò vale ancor di più nel periodo della didattica a distanza e del COVID-19.**



## IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DOCENTI: ORARIO, DOVERI E DIRITTI, A NORMA DEL CCNL 2016-2018

### Rapporto di lavoro: norme che lo regolano.

- ▶ CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Il CCNL 2016/2018 riprende molte delle norme presenti nel CCNL 2006/2009 non modificando in particolare l'orario di lavoro dei docenti.
- ▶ Altre norme fondamentali di riferimento sono:
- ▶ il d.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della legislazione in materia di istruzione) con particolare riferimento agli artt. 395, 447-452, 491;
- ▶ il Decreto n. 245/1999 (Regolamento sull'autonomia scolastica);
- ▶ il Decreto del 28 novembre 2000 (Codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni).

### Rapporto di lavoro: Orario di servizio (art. 28 CCNL 2016/2018):

Gli insegnanti sono tenuti a: 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia; 22 ore nella scuola primaria più due ore di programmazione; 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado. Tutte le ore sono calcolate in 60 minuti.

- ▶ **Orario di servizio:** è la durata di funzionamento del servizio scolastico, l'apertura della scuola con le sue articolazioni.
- ▶ **Orario di lezione:** è l'orario che comprende le attività curriculari.
- ▶ **Orario di lavoro:** è la durata della prestazione del singolo lavoratore e comprende tutte le tipologie delle attività relative al proprio profilo professionale e alla specifica funzione. Per i docenti rientrano, oltre le ore di lezione, le attività funzionali all'insegnamento dell'art. 29 CCNL, che recita "fino a 40 ore" (possono essere quindi programmate anche meno ore dal Collegio dei docenti).

Fino a 40 ore per la partecipazione alle riunioni del Collegio, di programmazione (coordinamenti per materia, dipartimento, ecc.), di informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini.

Fino a 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe (interclasse e intersezione).

Fanno parte degli adempimenti individuali inquantificabili: la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie **Pertanto non c'è alcun obbligo di inserire l'ora di ricevimento nel quadro orario settimanale.** Ma è certamente obbligatorio per ogni docente definire (con ricevimento per appuntamento ad esempio) le modalità per dare adeguata informazione alle famiglie. **I ricevimenti pomeridiani collettivi possono essere deliberati dal collegio dei docenti nel Piano delle attività di Istituto e devono essere conteggiati come parte integrante delle 40 ore dedicate all'attività del Collegio dei docenti e delle sue articolazioni.** Resta la possibilità/obbligo di mantenere adeguate relazioni con i genitori anche mediante strumenti di comunicazione telematica con opportuni appuntamenti programmati. **Prendere sempre nota delle comunicazioni e degli incontri nel registro elettronico.**

Sono obbligatori, ma non fanno parte della quantificazione dell'orario di lavoro: scrutini, esami, valutazioni intermedie (scrutini trimestrali o quadrimestrali).

Le prove INVALSI (D.P.R. 122/2009), anche per merito di una lunga battaglia della Gilda degli Insegnanti, da svolgersi entro il mese di aprile sono state eliminate dalla valutazione dell'esame conclusivo del primo ciclo, ma sono ancora considerate dalla delega della 107/2015 requisito essenziale per l'ammissione all'esame. Tale norma è stata in più occasioni derogata, soprattutto nell'era Covid-19. Siamo in attesa di vedere cosa si inventeranno per

l'a.s. 2022/2023.

**La legge 35/2012 (vedi art. 51, comma 2 del DL 5/2012) -decreto semplificazioni- assegna alle istituzioni scolastiche il compito di partecipare come attività ordinaria di Istituto alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti gestito dall'INVALSI. Si tratta di un provvedimento molto discutibile che interpreta la funzione docente come mera funzione esecutiva. Ribadiamo che, se è obbligatorio provvedere alla somministrazione delle prove all'interno del proprio orario di lavoro, l'attività di tabulazione e correzione delle prove (ancora prevista per la scuola primaria) è da sempre considerata lavoro aggiuntivo e come tale deve essere oggetto di adeguato riconoscimento in sede contrattuale di Istituto.**

Se le prove Invalsi prevedono l'assistenza dei docenti al di fuori del loro orario, queste devono essere riconosciute come attività aggiuntive. La Gilda degli Insegnanti **si è battuta e continuerà a battersi perché le prove Invalsi siano considerate uno dei tanti strumenti che il docente, se vuole, può utilizzare nella propria attività didattica. Il rischio, se i docenti accettano passivamente la logica dell'Invalsi, è quello di allenare a risolvere test predisposti da "esperti" perdendo la libertà nelle scelte dell'insegnamento. I pessimi risultati del "teaching to the test" di stampo anglosassone sono noti da decenni nella letteratura di settore.**

## **LE REGOLE GENERALI SONO QUESTE, COVID-19 O NON COVID-19**

### **Rapporto di lavoro (ricreazione, servizio mensa, vigilanza)**

- ▶ Ricreazione e servizio mensa rientrano a pieno titolo nell'orario di attività didattica.
- ▶ L'insegnante ha l'obbligo della vigilanza: nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL 1995); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/1924) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola. Spetta al Consiglio d'istituto l'adozione del Regolamento interno che fra le altre cose stabilisce le modalità della vigilanza nell'intero periodo delle lezioni. Gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza, ma vengono scagionati se provano di non aver potuto impedire il fatto o se il danno è causato da un'azione "repentina e imprevedibile" dell'alunno. L'insegnante è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe.
- ▶ Importante è stabilire nel Regolamento del Consiglio di circolo e di istituto le modalità di sorveglianza durante gli intervalli (i docenti preposti giorno per giorno) e di accompagnamento fuori dei locali della scuola o fuori dell'aula. **Per le scuole dell'infanzia e la scuola primaria è essenziale limitare l'attività di sorveglianza all'interno dei locali della scuola**, solo nelle situazioni definite dal regolamento del Consiglio di istituto. In caso di ritardo da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, devono essere previsti limiti alla responsabilità e adeguati riconoscimenti economici nel Fondo di Istituto per chi accoglie o accompagna i minori fuori della scuola.

### **Rapporto di lavoro: orario settimanale, "ore buche" e giorno libero.**

L'orario delle lezioni stabilito di norma settimanalmente è competenza del dirigente scolastico. Dovrebbe essere organizzato tenendo in considerazione prioritariamente i criteri inerenti all'organizzazione della didattica applicando gli atti di indirizzo del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto ed evitando contestualmente di appesantire i docenti che non possono essere oggetto di un orario penalizzante della loro attività didattica.

Solitamente l'orario viene predisposto da "commissioni" nominate dal dirigente o elette dal Collegio dei docenti: non è giusto che queste commissioni, che svolgono prestazioni tecnico amministrative, siano remunerate con il Fondo di Istituto che spetta alla docenza.

Da anni la Gilda degli Insegnanti **ha infatti chiesto la creazione di un fondo specifico**

**dirigenziale che serva per pagare le funzioni delegate.**

**Nel caso di ore cosiddette buche è bene che in sede di contratto di Istituto sia stabilito un numero massimo di queste ore (ad es. massimo 2 ore) oltre il quale deve essere riconosciuta una indennità derivante alla flessibilità che il docente è tenuto ad avere per il buon funzionamento della scuola.**

Il giorno libero è frutto di una riconosciuta prassi nelle istituzioni scolastiche. **È considerato di fatto un diritto poiché è una consuetudine giuridicamente riconosciuta.** Non è un caso che il **CCNL prevede che l'insegnamento sia prestato in "non meno di cinque giorni settimanali"**. Non c'è evidentemente nessun diritto soggettivo ad avere il sabato libero, ma possono essere definiti in sede di Collegio dei docenti o in ambito di RSU criteri che stabiliscano indirizzi precisi per la concessione di un particolare giorno libero della settimana.

**Nota importante sull'orario di cattedra:** in sede di formazione dell'organico di diritto (normalmente febbraio-marzo di ogni anno scolastico con scansioni definite annualmente da Ordinanze Ministeriali) e nella formazione dell'organico di fatto (agosto), è necessario fare rispettare le norme del contratto che stabiliscono il limite di orario che i docenti devono effettuare in attività didattica in classe ogni settimana. L'art. 30 del CCNL del 3.08.1999, tuttora vigente, ha chiaramente disposto che: **"le attività aggiuntive di insegnamento" possono discrezionalmente essere svolte dai docenti, fino ad un massimo di sei ore settimanali, aggiuntive all'orario d'obbligo di servizio**". Ciò significa che, con l'esclusione delle poche cattedre formalizzate ab origine a più di 18 ore soprattutto in alcuni Istituti Tecnici e Professionali, non c'è alcun obbligo di accettare proposte della dirigenza di cattedre con un orario superiore alle 18 ore. **Accettare cattedre superiori alle 18 potrebbe legittimare l'idea di aumentare l'orario di lavoro degli insegnanti a parità di stipendio** (o con briciole di incentivo).

### **Rapporto di lavoro: assegnazione dei docenti alle classi**

Per i docenti inseriti nell'organico dell'autonomia l'assegnazione dei docenti alle classi è disposta dal dirigente scolastico che però non può operare con assoluta discrezionalità. Infatti deve rispettare i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti. Il dirigente deve inoltre tenere in conto quanto viene stabilito nel contratto di Istituto pattuito con le RSU. Il criterio della continuità didattica è di norma quello più adottato.

In caso di assegnazioni alle classi puramente discrezionali da parte dei Dirigenti, si invitano i colleghi a chiedere per iscritto le motivazioni che hanno sostenuto queste scelte e a rivolgersi alle sedi della Gilda degli Insegnanti se ritengono che sia stata lesa la loro professionalità.

### **RSU: A CHE COSA SERVONO E PERCHE' SONO ANCORA IMPORTANTI Per difendere i diritti dei docenti troppo frequentemente vessati dai dirigenti scolastici e per garantire trasparenza nella contrattazione**

Nella scuola esiste la contrattazione di Istituto che si svolge tra dirigente scolastico e Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) votate dai lavoratori della scuola ogni tre anni (3 componenti nelle scuole con meno di 200 lavoratori, 6 per le scuole con più di 200 lavoratori).

La contrattazione di Istituto ha per oggetto dopo il decreto 150/2009 (decreto Brunetta) e il decreto Madia 75/2017 le materie relative ai diritti sindacali e i criteri di distribuzione del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) che serve per riconoscere economicamente il lavoro accessorio svolto dai lavoratori della scuola.

In più, da quest'anno anche il fondo per la valorizzazione dei docenti (ex bonus-merito, calcolato sull'intero organico, inclusi i docenti a tempo determinato e non sarà più assegnato dal dirigente con criteri discrezionali, ma contrattato dalle rsu di ogni scuola).

La Gilda degli Insegnanti **ha da sempre contestato l'efficacia della contrattazione di Istituto ma la presenza delle proprie RSU, elette in gran numero, nelle elezioni garantirà trasparenza e volontà di difesa del ruolo dei docenti.**

## **FIS (Fondo dell'Istituzione Scolastica): alcune indicazioni pratiche**

Il Fondo delle Istituzioni Scolastiche (FIS) fa parte del MOF che è il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Serve a riconoscere le attività aggiuntive non previste nell'orario di lavoro previsto dal CCNL. E' contrattato dalle RSU e le attività aggiuntive vengono riconosciute tradizionalmente in ore secondo la tabella seguente:

### **TABELLA DEI COMPENSI:**

PERSONALE SCOLASTICO	Retribuzione oraria Lordo Dipendente
DOCENTE	ora di insegnamento 35 €
DOCENTE	ora di non insegnamento 17.50 €
Assistente Amm.vo e Assistente Tecnico	14.50 €
Collaboratore Scolastico 1	12.50 €

Se un docente accetta incarichi aggiuntivi è bene che sappia quanto verrà pagato per la sua prestazione fin dall'inizio. Le RSU devono farsi carico di chiarire in contrattazione da settembre di ogni anno scolastico le quote attribuibili a funzioni aggiuntive (ad es. coordinatore di classe, responsabile progetti, ecc.) per evitare di lavorare senza adeguato riconoscimento economico.